

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1709

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MODOLO** e **CASTELLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1995

Apertura di una casa da gioco nel comune di Spoleto

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo consapevoli che il riordino di una materia complessa come il gioco aleatorio e d'azzardo richieda una apposita legge quadro che affronti organicamente le relative problematiche.

È a tutti noto, infatti, che la situazione del nostro Paese presenta un elevato grado di anomalia nel panorama europeo ed anche internazionale; le nostre quattro case da gioco, ubicate - o forse negli intenti, relegate - all'estremo nord del territorio nazionale con palese discriminazione verso le altre regioni, operano in un regime giuridico caratterizzato da grande disorganicità. Ciò peraltro fu affermato anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale del 6-23 maggio 1985, n. 152, la quale già allora manifestava «la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonchè i tipi ed i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate» realizzando altresì una «perequazione» sul punto della distribuzione dei proventi.

Sappiamo che numerosi disegni di legge sono state presentate in questa, come nelle scorse legislature, e che attualmente è stato costituito presso la X Commissione («attività produttive») della Camera dei deputati un comitato ristretto col compito di elaborare un unico progetto di legge quadro da sottoporre al più presto alla Commissione e poi all'esame dell'Aula.

Constatiamo la crescente diffusione del gioco d'azzardo clandestino il quale, nelle sue differenti forme, tutte illecite, ma con diverso grado di pericolosità per la civile convivenza, genera notevoli proventi per la malavita organizzata e rappresenta innumerevoli occasioni di riciclaggio di «denaro sporco».

È infine da sottolineare come sia ormai diffusissimo tra gli italiani, ovunque ricono-

sciuti come i giocatori più accaniti, il recarsi nelle innumerevoli case da gioco collocate in paesi vicini come Francia, Montecarlo, Svizzera, Germania, Austria, Slovenia, con conseguente notevole esportazione di valuta nazionale.

Da tutto ciò deriva la urgente necessità di legiferare sull'argomento approvando un idoneo impianto di norme nelle quali inquadrare il fenomeno del gioco, non trascurando di regolamentare lo stato giuridico ed economico dei lavoratori del settore.

Posto quanto sopra e nelle more della realizzazione dell'auspicata regolamentazione, scopo del presente disegno di legge è quello di autorizzare l'apertura di una nuova casa da gioco nel comune di Spoleto così come formalmente richiesto dal suo consiglio comunale del 1 marzo 1995 con l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno che riprendeva analoghe delibere risalenti fin agli anni '60.

La città di Spoleto presenta tutti i requisiti per chiedere, in modo non velleitario, l'apertura di una nuova casa da gioco, essa infatti:

è posta in una zona caratterizzata da grave crisi industriale ed occupazionale tanto da essere stata inserita, con voto unanime del Consiglio regionale dell'Umbria, nell'area di crisi «Spoleto-Terni-Orte» ;

è già meta di importanti flussi turistici nazionali ed internazionali, conseguenza della sua immagine di città d'arte e cultura universalmente conosciuta;

è centro di dimensioni medio-piccole caratterizzato da non elevati indici di criminalità organizzata;

è posta in posizione baricentrica sia rispetto al territorio regionale che rispetto a quello nazionale e dista oltre 500 km dalla più vicina casa da gioco in esercizio; è inoltre ottimamente collegata in raccordo alle più importanti arterie e linee ferroviarie;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vanta un ottimo apparato ricettivo, misurato su un evento di portata internazionale come il Festival dei Due Mondi, apparato che durante tutto il resto dell'anno fatica a raggiungere appaganti livelli di presenze;

è circondata da vicino da importanti zone d'interesse turistico-culturale come la Valnerina o la zona delle «acque» di Sangelmini-Sanfaustino, le quali anch'esse potrebbero trovare beneficio dal progetto, anche attraverso l'apertura di sedi stagionali per gemmazione di quella principale, ed è inserita nei più diffusi circuiti turistici regionali;

ha ripetutamente in passato, fin dagli anni '60, avanzato richiesta di apertura di una casa da gioco;

può, infine, disporre di un buon numero di prestigiosi immobili di proprietà comunale dove ospitare adeguatamente la casa da gioco nonché le attività collaterali indispensabili al suo buon funzionamento.

Orbene, alla luce di quanto fin qui illustrato riteniamo che l'analisi e l'approvazione del provvedimento che sottoponiamo al vaglio del Senato non possa essere a lungo differita vista l'urgente esigenza di una forte incentivazione del turismo nell'area dello spoletino e del ternano, dove è in atto un delicato processo di riconversione al terziario di una economia ormai rivelatasi asfittica nelle sue componenti primarie e secondarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Spoleto.

2. L'apertura della casa da gioco di cui al comma 1 è autorizzata per le seguenti finalità:

a) una ulteriore qualificazione dell'offerta turistica e dell'immagine di Spoleto e dei territori turistici confinanti;

b) la possibilità di finanziare, con sgravio per le casse dello Stato, le manifestazioni culturali della città come il Festival dei Due Mondi ed il Lirico Sperimentale;

c) la possibilità di finanziare iniziative, opere e servizi miranti al miglioramento dell'offerta turistica e per tale via al rilancio dell'economia locale con conseguente maggiore offerta occupazionale;

d) una significativa azione di contrasto del gioco d'azzardo clandestino.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, previo parere espresso dalla giunta regionale dell'Umbria, su richiesta del sindaco del comune di Spoleto previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione, che non comporta oneri a carico dello Stato, è concessa per un periodo massimo di venti anni ed è rinnovabile.

4. La richiesta di cui al comma 3 deve contenere:

a) una dettagliata relazione illustrativa sulle caratteristiche tecniche e logistiche della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, nonchè sui criteri di scelta della struttura stessa anche in riferimento alla proprietà dell'immobile, all'eventuale importanza storico-ambientale ed alla valenza commerciale della collocazione;

b) l'elenco dei giochi che si intendono attivare con l'indicazione della specie e dei tipi dei giochi stessi.

c) una ulteriore relazione concernente i criteri concorsuali di scelta del soggetto preposto alla gestione della casa da gioco, il quale deve essere comunque un privato, salvo casi eccezionali di gestione commissariale.

5. Ai soli fini dell'individuazione della migliore sede della casa da gioco, ai sensi del comma 4, il comune di Spoleto è autorizzato ad effettuare tale scelta in deroga alle disposizioni vigenti in materia di vincoli di destinazione urbanistica ed è altresì autorizzato, in deroga ai vincoli imposti dalle leggi urbanistiche e dei relativi strumenti di attuazione, nella sola area di pertinenza della casa da gioco, ad effettuare le seguenti opere:

a) parcheggi interrati, anche multipiano;

b) infrastrutture turistiche, paraturistiche e di intrattenimento.

6. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, il comune di Spoleto deve provvedere, nel termine di un anno, all'apertura della casa da gioco, anche in una sede provvisoria.

Art. 2.

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, o di pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere o, nei casi più gravi, revocare, l'autorizzazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco di cui alla presente legge sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Spoleto con l'obbligo, per l'amministrazione comu-

nale, di utilizzare i corrispondenti fondi per le seguenti finalità:

- 1) finanziare l'edizione annuale del Festival dei Due Mondi;
- 2) finanziare l'edizione annuale del Lirico Sperimentale;
- 3) promuovere attività collaterali alla casa da gioco che ne determinino un migliore e più intenso funzionamento durante tutto l'anno;
- 4) procedere ai lavori urgenti inerenti all'immagine della città ed al potenziamento delle strutture d'incentivazione turistica;
- 5) potenziare e riqualificare il Corpo di Polizia urbana municipale.

b) Il 25 per cento ad un consorzio tra il comune di Spoleto ed i comuni confinanti, da costituirsi a norma della legge 26 giugno 1990, n. 142, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e di riqualificazione dell'immagine del territorio.

c) Il restante 15 per cento alla regione Umbria per il potenziamento delle Aziende di promozione turistica di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 4

1. Il comune di Spoleto, proprietario della casa da gioco, è autorizzato ad effettuare l'esercizio mediante il ricorso a:

a) affidamento in concessione, secondo modalità approvate dal Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, per la durata massima di cinque anni rinnovabile, ad una società il cui capitale sia interamente costituito dalla partecipazione di cittadini residenti nell'area geografica dei comuni compresi nel consorzio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, secondo il modello dell'azionariato diffuso, restando esclusa la possibilità che un singolo azionista detenga più del 2 per cento del capitale sociale;

b) appalto pubblico della concessione, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, per la durata massima di cinque anni rinnovabile, ad una società per azioni, anche con

partecipazione di capitali di soggetti appartenenti ad altri Stati membri della Comunità europea, purchè la società abbia la sede legale ed amministrativa in territorio nazionale e sia amministrata da uno o più cittadini italiani. In tale caso la società può essere mista, perchè, comunque, a prevalente capitale privato.

3. In entrambi i casi di cui alla lettera *a)* e *b)* del comma 2 i dipendenti della casa da gioco non potranno detenere quote di capitale del soggetto concessionario. In entrambi i casi il soggetto concessionario dovrà obbligarsi a privilegiare al massimo grado l'assunzione di personale residente nell'area geografica dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.

4. Il comune di Spoleto può altresì esercitare l'attività della casa da gioco od autorizzare il soggetto concessionario, limitatamente a periodi stagionali della durata massima di centoventi giorni, anche nel territorio di uno dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, previa richiesta formulata con delibera del consiglio comunale della municipalità ospitante e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno. In tale caso alla amministrazione comunale ospitante spetta una indennità stabilita dalla stessa mediante delibera del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il comune di Spoleto decida di optare per l'appalto pubblico della concessione, ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4, lo stesso deve preventivamente concordare con il Ministero dell'interno il prezzo da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dell'appalto. Effettuata la gara il comune di Spoleto rilascia il provvedimento di concessione al soggetto vincitore; i rapporti tra il comune e il concessionario sono disciplinati da una apposita convenzione. Detta convenzione deve prevedere l'osservanza dei capitolati generale e speciale d'appalto nonchè l'esplicita esclusione di deleghe anche a titolo gratuito, di subappalti e di cessione ad altri soggetti della concessione stessa.

6. La società per azioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 deve avere

come unico scopo sociale la gestione e l'esercizio della casa da gioco del comune di Spoleto e delle sue strutture ed infrastrutture. I soci fondatori di tale società ed i subentranti eventuali devono rispondere ai requisiti fissati con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istitutivo dell'albo professionale nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.

Art. 5.

1. Del consiglio di amministrazione della società concessionaria devono far parte rappresentanti del comune di Spoleto nella percentuale minima del 25 per cento del totale ed in misura, comunque, non inferiore a tre unità. Detti rappresentanti devono essere nominati dal consiglio comunale, con votazione uninominale e con espresso diritto alla presenza di un rappresentante della minoranza.

2. Lo statuto della società concessionaria deve prevedere la costituzione di un collegio di sindaci revisori dei conti composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal consiglio comunale ed uno nominato dal Ministro dell'interno.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto titolare della concessione trasmette al comune di Spoleto ed al Ministero dell'interno il bilancio e la relazione sull'esercizio finanziario della casa da gioco e delle sue strutture ed infrastrutture relativamente all'esercizio dell'anno solare precedente.

Art. 6.

1. I capitoli generale e speciale accessori alla concessione devono essere approvati dal consiglio comunale di Spoleto e dal Ministro dell'interno. Detti capitoli devono altresì stabilire:

a) le garanzie che il comune di Spoleto è tenuto a richiedere al concessionario, che deve presentare adeguata fidejussione bancaria;

b) l'osservanza dei regolamenti di cui al comma 2 e delle disposizioni dell'articolo 2;

c) la percentuale minima dei proventi lordi che il gestore della casa da gioco, per parte sua, deve destinare ad iniziative promozionali ed a manifestazioni di interesse culturale, sociale e turistico. Tale percentuale e tali iniziative devono altresì essere indicate in maniera analitica in apposito capitolato speciale, il quale deve anche contenere le tariffe ed i regolamenti per la gestione delle altre strutture ed infrastrutture della casa da gioco;

d) la percentuale massima di utile lordo a favore del concessionario;

e) l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 6 in materia di controlli.

2. Il consiglio comunale di Spoleto, sentito il parere del consiglio regionale dell'Umbria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o comunque, in caso di apertura anticipata rispetto a tale termine, almeno centoventi giorni prima della apertura stessa, deve deliberare il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

3. Il regolamento di cui al comma 2 deve contenere:

a) la specie ed i tipi di giochi che possono essere praticati nella casa da gioco anche a mezzo di macchine automatiche, nonchè la loro specifica regolamentazione;

b) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico ed, in particolare, la disciplina dell'accesso dei giocatori. In tale ambito, ferma restando la possibilità per il gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, l'accesso alla casa da gioco è comunque vietato:

1) a coloro che abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura;

2) ai minori di anni diciotto;

3) ai cittadini residenti nel territorio compreso nei comuni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 con esclusione dei residenti nel comune di Terni in quanto capoluogo di provincia;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, giochi sono sospesi e quelli in cui, viceversa, l'accesso è eccezionalmente consentito anche ai cittadini residenti nel territorio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3;

d) Le modalità di svolgimento delle operazioni di anticipazione e cambio assegni o valuta estera od altro da praticarsi con un tasso d'interesse non superiore al *prime rate* pubblicato periodicamente dall'Associazione bancaria italiana (ABI), riconoscendosi al gestore la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. La regolamentazione delle attività di cui alla presente lettera deve essere in ogni caso preventivamente autorizzata dal Ministero delle finanze. Per quanto previsto nel presente comma il soggetto gestore deve predisporre la costituzione di un apposito sportello e può rivolgersi ad un istituto di credito o ad altro soggetto riconosciuto dalla Banca d'Italia, previo appalto concorso da tenersi nei modi previsti dalla legge. L'istituto di credito o altro soggetto incaricato deve, in ogni caso, attenersi alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

1. Per esercitare gli opportuni controlli sulla trasparenza e sulla regolarità della gestione e dell'esercizio della casa da gioco il comune di Spoleto dovrà attivare appositi uffici presso il Corpo di polizia municipale, da finanziarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a). Lo stesso comune istituisce altresì specifici servizi, d'intesa con il Ministero dell'interno mediante la stesura di un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che preveda le norme e le modalità per lo svolgimento e l'effettuazione dei servizi ispettivi stessi. Il gestore della casa da gioco è tenuto, in ogni caso, a consentire l'installazione di detti servizi.